

Chiarimenti sulle attività da proporre agli alunni che non si avvalgono della religione cattolica...

Data: 04/12/2019

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di handicap

Argomenti: ◆Alunni: religione
cattolica

Keywords: #pbb #religione #iscrizione #scelta #opzione #ventaglio #studio #assistenza #attività #collegio #emanare

Domanda

In una scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, la scuola è tenuta ad offrire tutte le alternative previste dall'allegato C della circolare sulle iscrizioni, o il collegio docenti può limitare il ventaglio di proposte solo ad alcune; es. studio assistito con o senza assistenza del personale docente e non frequenza?

D'altra parte la scuola deve garantire il diritto di non avvalersi dell'IRC, mentre l'offerta formativa dovrebbe essere proposta dal collegio docenti, anche in virtù delle risorse a disposizione della scuola.

Grazie.

Risposta

La facoltà di scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica è ormai da tempo regolata dagli accordi tra Stato e Chiesa di cui al Concordato del 1984 e dalle norme di esecuzione emanate con DPR 751/1985.

L'amministrazione ha emanato istruzioni per esercitare tale facoltà, che sono state confermate anche dalla recente circolare iscrizioni (nota 22994 del 13/11/2019), che testualmente recita:

.... La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente nota. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.....

Il combinato disposto della normativa già da tempo consolidata (cfr la legge n.281 del 18 giugno 1986 e la sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell'11/14 gennaio 1991), delle circolari a suo tempo emanate (es. Circ 129/1986 e Circ. 130/1986) e della circolare iscrizioni fa evincere che è obbligo della scuola raccogliere tempestivamente le opzioni delle famiglie ed organizzare le attività in base a tali scelte, assicurando il pieno esercizio delle diverse opzioni indicate nel sopra richiamato modulo C allegato al modello di iscrizione.

Tale scelta, come è noto, ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

In sintesi, per rispondere al quesito, si ritiene che il collegio dei docenti non possa limitare tali scelte e debba progettare ed organizzare le attività didattiche in base alle richieste, eventualmente utilizzando le risorse finanziarie specifiche messe a disposizione dal MIUR per la realizzazione delle attività alternative.

A tal proposito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Nota del 7 marzo 2011, prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011, prot. n. 1670, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione economica delle ore alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.